

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Marzo 2013

Processo civile, Altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa – Processo amministrativo, interruzione del processo

Cass., sez. un., 12 marzo 2013 nn. 6070, 6071, 6072

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

(a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6075

Il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario.

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 12 marzo 2013 nn. 6076, 6077

I processi di stabilizzazione - tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36 – sono effettuati nei limiti della disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni; la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non, in particolare, la regola di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell'accesso tramite procedure selettive, atteso che la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", è subordinata al superamento di tali procedure; (le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento); le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", non "bandiscono" concorsi, ma devono limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda, con conseguente appartenenza della relativa controversia al giudice ordinario; diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l'amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere (in tale ultima ipotesi le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo).

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6079

Il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della struttura del Comune mantiene la natura di determinazione assunta dalla P.A. con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; le relative controversie sono conoscibili dal giudice ordinario.

Giurisdizione, società pubbliche

Cass., sez. un., 25 marzo 2013 n. 7374

In materia di società per azioni a totale partecipazione comunale, che gestisce il servizio dei parcometri comunali, spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti dalla società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, quand'anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Giurisdizione, Corte dei conti

Cass., sez. un., 25 marzo 2013 n. 7377

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di

diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti; cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore -, di cui deve rispondere davanti al giudice contabile.

Giurisdizione, regolamento preventivo di

Giurisdizione, risarcimento del danno

Cass., sez. un., 25 marzo 2013 n. 7380

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.

Va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario quando la domanda risarcitoria si fonda sul danno causato da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere e dunque comportamenti tenuti in via di fatto. (Nella specie, in relazione a concorso pubblico per professore universitario di prima fascia, il fatto posto a fondamento della pretesa risarcitoria consisteva in condotte e comportamenti tenuti dai convenuti quali commissari di concorsi per professore universitario e costituenti reato).